

REGIONE DEL VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI CORNEO VICENTINO


**DOMANDA RINNOVO CON MODIFICHE AUTORIZZAZIONE IMPIANTO DI
AUTODEMOLIZIONE**

**INTEGRAZIONI DI CUI ALLA RICHIESTA PROT. N. 11625 DEL 10
MARZO 2020**

Aprile 2020

Il richiedente: **SAVEGNAGO RENATO SRL**

Sede Legale e operativa: Via Grigio n° 23 – 36073 Cornedo Vicentino (VI)



Incidere

QUADRO PROGRAMMATICO	3
QUADRO PROGETTUALE	11
QUADRO AMBIENTALE	12
CARATTERIZZAZIONE DELL'IMPATTO SULL'AMBIENTE IDRICO	12
CARATTERIZZAZIONE DELL'IMPATTO SU SUOLO E SOTTOSUOLO	12
CARATTERIZZAZIONE DELL'IMPATTO PAESAGGISTICO	15
CARATTERIZZAZIONE DELL'IMPATTO SULLE RISORSE NATURALI ED AGRONOMICHE	16
CARATTERIZZAZIONE DELL'IMPATTO SU FLORA E FAUNA	16
CARATTERIZZAZIONE DELL'IMPATTO SULLA SALUTE DEI LAVORATORI E DELLE PERSONE	16

Allegati

Elaborato 1 rev.1 – Relazione tecnico descrittiva

Elaborato 4 rev.1 – Relazione acque

Relazione opere a verde

Documento valutazione dei rischi

Tav. 1 rev.1 - Lay-out impianto


Tav. 2 rev.1 - Lay-out scarichi

In riferimento alla richiesta di integrazioni di cui alla richiesta prot.n. 11625 del 10 marzo 2020, si riportano nel seguito le dovute considerazioni.

QUADRO PROGRAMMATICO

1. Si ritiene necessario che lo S.P.A. approfondisca analiticamente il rapporto tra l'insediamento in questione per i seguenti aspetti.

PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.): in relazione alla "TAV. 2 Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale - scala 1:250.000" lo S.P.A. afferma che " ... l'impianto aziendale ricade all'esterno degli ambiti individuati dall'elaborato cartografico; ... ", in realtà l'area interessata è all'interno di "aree di tutela paesaggistica" art. 19 N.d.A. ed occorre una valutazione che metta in relazione l'area interessata con detta particolarità.



Come indicato nell'estratto della TAV. 2 "Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale - scala 1:250.000" del PTCP, l'ambito aziendale ricade in parte all'interno di "Aree di tutela paesaggistica".

Nel merito l'art. 19 delle NdA indica quanto segue:

"... La Regione nel redigere i Piani di Area e/o Piani di Settore, le Province e i Comuni nel predisporre i Piani territoriali e urbanistici di rispettiva competenza che interessino i sopracitati "ambiti di valore naturalistico, ambientale e paesaggistico", orientano la propria azione verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi.

I Piani Territoriali Provinciali dettano norme volte alla tutela e valorizzazione di particolarissimi od aree, anche

con l'imposizione di prescrizioni progettuali nel caso di interventi che apportino modificazioni consistenti dello stato dei luoghi."

Si desume che per tali ambiti il Piano fornisce le direttive da osservare nella redazione degli "strumenti subordinati" al fine di "governarli". Non ne deriva pertanto un divieto per le modifiche dell'impianto di autodemolizione, ancorché ricompreso, quest'ultimo, all'interno di un ambito produttivo consolidato (ZTO D1), senza previsione di espansione urbanistica.


PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE: alcune tavole vanno verificate, in quanto l'area interessata dall'intervento dovrebbe essere esterna alle "Zone omogenee di protezione: Zona della ricarica (Tav. 36 (Zone omogenee di protezione dall'inquinamento)" ed a "Zone vulnerabili: Alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi (Deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006) (Fig. 2.3 (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)".

Nel seguito si riporta la verifica in relazione all'ubicazione del sito aziendale e la cartografia allegata al Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto (ottobre 2006).




Secondo quanto indicato nella **TAV. 2.1 "Carta delle aree sensibili"** il sito aziendale ricade all'esterno degli elementi individuati nella cartografia di Piano.

 Bacino scolante nel mare Adriatico




Secondo la **TAV. 2.1 Carta dei Sottobacini Idrografici - scala 1:250.000** il sito aziendale ricade all'interno del sottobacino N003/02 - Brenta: Agno – Guà – Fratta – Gorzone.

 N003/02 - Brenta: Agno - Guà - Fratta - Gorzone




Secondo quanto riportato nella **TAV. 2.2 Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della pianura veneta - scala 1:250.000** il sito aziendale ricade a monte rispetto alla linea delle risorgive. Inoltre, il territorio di Cornedo Vicentino ricade all'esterno di ambiti interessati dalla classificazione del grado di vulnerabilità intrinseca della falda freatica.




Secondo la TAV. 3.1 Carta dei corpi idrici e dei bacini idrografici - scala 1:250.000 il sito aziendale ricade all'interno del bacino idrografico nazionale N003 - Brenta - Bacchiglione.

 N003 - Brenta - Bacchiglione




Secondo quanto riportato nella TAV. 36 Zone omogenee di protezione dall'inquinamento - scala 1:250.000 il sito aziendale ricade all'interno della zona omogenea di protezione "zona montana e collinare".

 Zona montana e collinare



Secondo quanto riportato nella TAV. 3.19 Carta dei territori comunali con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela - scala 1:250.000 il sito aziendale ricade all'esterno di Comuni con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela.

 Comuni con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela



Secondo quanto riportato nella **TAV. 2.3 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola** - scala 1:250.000 all'interno del Comune di Cornedo non sono presenti "zone vulnerabili".

PIANO DI STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.): lo S.P.A. dovrebbe rapportare, in maniera analitica, l'area interessata con quanto indicato nell'art. 8 delle NT del PAI.

L'impianto ricade all'interno di un ambito "**Indicazione o schematizzazione di un elemento geomorfologico connesso a fenomeni di instabilità**", individuato dal PTCP della Provincia di Vicenza.

La fonte dell'individuazione della zona di attenzione è il PTCP che suggerisce la presenza di un elemento geomorfologico connesso a fenomeni di instabilità. Tuttavia, la consultazione dei documenti che compongono il PTCP non fornisce ulteriori informazioni relative al possibile dissesto schematizzato.

Le zone di attenzione nelle NTO del PAI vengono definite all'art. 5 come una porzione del territorio ove vi siano informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità. Su queste aree le amministrazioni comunali, in sede di redazione degli interventi urbanistici, devono valutare le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. Nell'art. 6 delle norme citate viene spiegata la procedura necessaria affinché tali aree vengano classificate. Fintantoché il procedimento non è stato completato, sulle aree in questione valgono le disposizioni contenute nell'art. 8.

Il progetto soddisfa tutti i requisiti imposti dalle N.T.A., in particolare per quanto riguarda le prescrizioni che riguardano i dissesti.

Relativamente all'area aziendale ricadente all'interno di quest'ultimo ambito, il progetto in parola non prevede modifiche di sorta. Trattasi pertanto di un'iniziativa compatibile con le norme di Piano (art. 8 delle NTA).

Nel seguito si riporta il prospetto analitico di coerenza tra le disposizioni dell'art. 8 "Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e per le zone di attenzione" delle NTO del PAI rispetto alle iniziative progettuali.

Punti Art. 8 N.d.A.	Verifica di coerenza con l'iniziativa progettuale
<p>1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.</p>	<p>Il progetto in esame prevede l'adeguamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento, aggiornando, di fatto, l'impianto secondo quanto imposto dalla normativa vigente in materia (P.T.A.). Ne deriva che gli interventi di natura edilizia, di competenza comunale, risulteranno migliorativi rispetto allo stato attuale con particolare riferimento alla regimazione delle acque di dilavamento dei piazzali e necessariamente coerenti con il Piano.</p>
<p>2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore.</p>	<p>Il progetto in esame non rientra nella fattispecie del punto 2.</p>
<p>3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi; b. realizzare tombinature dei corsi d'acqua; c. realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose; d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; e. realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso; f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido. 	<p>Sulla base di quanto riportato nella "Relazione geologico, geotecnica e idrogeologica" redatta in data giugno 2019 non sono state rilevate criticità geologiche, idrogeologiche ed idrauliche nell'area oggetto di indagine. Ne deriva che sull'area aziendale non insistono tipologie di "pericolo di sorta".</p> <p>Ad ogni modo, il progetto in esame non prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'escavazione in prossimità di argini o l'interessamento di versanti soggetti a fenomeni franosi; • la tombinatura di corsi d'acqua; • la veicolazione di portate liquide attraverso nuove vie preferenziali, in quanto le acque di seconda pioggia di dilavamento verranno convogliate presso un corpo idrico superficiale naturale esistente (t. Sansugari, corpo idrico superficiale Valle Brunelli), senza modificare il reticolo idrografico locale; • la realizzazione di locali interrati o seminterrati. <p>Il sito aziendale inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non ricade inoltre in aree franose; • non ricade in aree con presenza di fenomeni di colamento rapido.
<p>4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di</p>	<p>Il sito aziendale non ricade in aree fluviali o in aree pericolose. Non si applicano, pertanto, le disposizioni del punto 4.</p>

Punti Art. 8 N.d.A.	Verifica di coerenza con l'iniziativa progettuale
<p>pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica o valanghiva.e. 5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.f. 6. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.	

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) DI CORNEO VICENTINO: lo S.P.A deve mettere in relazione l'area interessata con quanto previsto dagli artt. 25 et 29 quater delle N.T.A. del PAT. Relativamente al "Corridoio ecologico secondario" si afferma che lo stesso "... si colloca, ad ogni buon conto, all'esterno e ad una distanza di circa 10 m rispetto all'accesso dell'impianto di autodemolizione. ... ", mentre, in realtà il "corridoio ecologico secondario", così come rappresentato nella tavola in questione, andrebbe ad interessare la parte del lotto a ridosso della SP 38.

Secondo quanto indicato nell'Art. 25 delle N.T.A. del PAT di Cornedo Vicentino le zone di "attenzione geologica" rientrano nelle aree "idonee a condizione". A tal riguardo l'articolo recita quanto segue:

"... All'interno dell'Area idonea a condizione" non sussistono vincoli all'edificazione. Tutti gli interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione dovranno essere correlati da studi e indagini geologiche basate sull'osservanza delle norme vigenti in materia estese per un intorno e profondità significativi, rapportati all'importanza delle opere previste, con rilievi di superficie, verifiche di stabilità, indagini, prove geotecniche, idrogeologiche adeguate e che affrontino in maniera approfondita ogni l'elemento di fragilità del territorio."

Rispetto a quanto sopra riportato la Ditta in data giugno 2019 ha prodotto una "Relazione geologico, geotecnica e idrogeologica" la quale ha dimostrato che nell'area in esame non sussistono criticità o pericoli di sorta in ordine a previsioni edificatorie.

Nel seguito si riporta il prospetto analitico di coerenza tra le disposizioni dell'art.25 "Aree idonee a condizione" rispetto alle iniziative progettuali.

Nelle prescrizioni relative alle indagini geologiche e nei provvedimenti esecutivi conseguenti dovrà essere posta particolare attenzione a:	Verifica di coerenza con l'iniziativa progettuale
<p>la regimazione delle acque superficiali e meteoriche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ostacolarne o deviarne il normale deflusso al fine di non creare pericolo a monte o a valle dell'area interessata; - prevedere adeguati sistemi di raccolta ed allontanamento di tutte le acque (sia superficiali sia sotterranee) che potrebbero interferire con le opere di progetto e con quelle esistenti nelle immediate vicinanze; - nel caso siano previsti aumenti delle superfici impermeabili, valutare opportuni sistemi di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche evitando scarichi puntuali e/o incontrollati al suolo; - prevedere sempre idonei sistemi conferimento delle acque meteoriche nella rete idrografica superficiale allo scopo di evitare fenomeni di erosione a seguito di scarichi puntuali o situati in corrispondenza di scarpate e cigli fluviali in dissesto; 	<p>Le iniziative progettuali prevedono adeguamenti dell'attuale sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento nel rispetto e in ottemperanza rispetto a quanto indicato dal PTA della Regione del Veneto e, pertanto coerenti con le prescrizioni di cui all'art. 25 del PAT.</p>
<p>gli scarichi delle acque reflue domestiche in corpo recettore diverso dalla fognatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tipologia più idonea e la loro ubicazione dovrà essere attentamente valutata sulla base del contesto morfologico locale, di stabilità dell'area, della presenza di sorgenti per approvvigionamento idrico e della permeabilità del terreno allo scopo di non comportare un aumento delle condizioni di pericolo a valle dell'area interessata. 	<p>Le iniziative progettuali prevedono adeguamenti dell'attuale sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento nel rispetto e in ottemperanza a quanto indicato dal PTA della Regione del Veneto e, pertanto coerenti con le prescrizioni di cui all'art. 25 del PAT.</p> <p>Nello specifico si rimanda alla relazione esplicativa relativa allo smaltimento delle acque meteoriche allegata al fascicolo integrativo.</p>
<p>scavi e riporti di terreno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dovranno essere valutate e recepite nel progetto delle opere tutte le soluzioni tecniche da adottare per garantire la stabilità e la sicurezza dell'opera e dello scavo che dovrà avvenire senza comportare un aumento delle condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata. 	<p>Sulla base di quanto esplicitato nella "Relazione geologico, geotecnica e idrogeologica" redatta in data giugno 2019 nell'area in esame non sussistono criticità o pericoli di sorta in ordine alla geologia e alle condizioni idrogeologiche locali. L'adeguamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche non può, pertanto, comportare un possibile aumento delle condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area di intervento.</p>

Secondo quanto indicato nell'Art. 29 quater per quanto riguarda la "Zona di attenzione geologica P.A.I. bacino Brenta – Bacchiglione" si applica quanto segue:

"... In sede di redazione del PI devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura di cui all'art. 6 delle Norme di Attuazione del PAI per l'attribuzione della classe di pericolosità."

Come indicato nella "Relazione geologico, geotecnica e idrogeologica relativa all'area di attenzione geologica censita dal PAI del Brenta Bacchiglione in via Grigio" il Piano degli Interventi non contiene

valutazioni in merito alle condizioni di dissesto dell'area e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche.

La stessa relazione geologica dimostra, ad ogni modo, come nell'ambito aziendale non sussistano condizioni di criticità ordine geologico ed idrogeologico.

Per quanto concerne il **"Corridoio ecologico secondario"** individuato nella TAV. 4A "Carta della trasformabilità" del PAT, si precisa che l'elemento ecorelazionale censito è afferente all'ambito della Valle Preona inteso come letto del torrente e pertinenze spondali/arginali. Quest'ultimo si colloca ad una certa distanza dall'impianto di autodemolizione e comunque risulta separato dalla SP 38.

Ad ogni modo l'Art. 66 delle N.T.A. del PAT non detta prescrizioni o vincoli per interventi puntuali, ma individua le direttive per la formazione del Piano degli Interventi.

Non si ravvisano pertanto motivi ostativi relativamente alla proposta progettuale in analisi.

PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI CORNEO VICENTINO (P.I.) : è necessario che lo S.P.A. metta in relazione l'impianto in questione con quanto previsto rispetto agli artt. 35/39 delle N.T.O. del P.I.

L'area aziendale ricade all'interno di "Fascia di rispetto fluviale (LR 11/04, art. 41, comma 3)"; nel merito l'Art. 35 delle N.T.O. del Piano degli Interventi detta le seguenti prescrizioni per quanto riguarda iniziative di nuova edificazione:

"... 2.2.2 Nelle altre zone territoriali omogenee sono ammessi gli interventi previsti dalla disciplina di zona, ma nella fascia di 20,0m dal corso d'acqua, potranno essere autorizzati purchè non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto. In tale fascia, inoltre, l'edificazione è assoggettata alle seguenti indicazioni:

- a) nelle aree assoggettate a intervento edilizio diretto, la superficie compresa tra il fabbricato e il corso d'acqua dovrà essere sistemata a verde (fatti salvi gli accessi) da attrezzarsi preferibilmente con alberature autoctone secondo le linee guida enunciate dal Prontuario.*
- b) nelle trasformazioni assoggettate a PUA la dotazione di aree a verde deve essere localizzata prevalentemente verso il corso d'acqua."*

Le proposte progettuali, ricadenti all'interno dell'area di cui alla fascia di rispetto fluviale, sono relative alla realizzazione di una barriera fono-assorbente e alla raccolta delle acque di dilavamento dell'area di accesso aziendale. Trattasi di interventi compatibili con quanto disposto dall'Art. 35 in quanto in quanto non si configurano come "intervento edilizio diretto" (es. fabbricato) o "trasformazioni assoggettata a PUA"

Per quanto riguarda l'Art. 36 "FRAGILITÀ E COMPATIBILITÀ AI FINI URBANISTICI", si rimanda a quanto già esposto nella trattazione della coerenza con gli Artt. 25 e 29 quater delle N.T.A. del PAT; nello specifico le iniziative progettuali, come dimostrato attraverso le indagini geologiche e idrogeologiche condotte nell'area in esame, sono compatibili con le indicazioni/prescrizioni della normativa urbanistica comunale e le prescrizioni di cui al PAI del Brenta Bacchiglione.

Risulta inoltre da chiarire il rapporto tra l'insediamento in questione con quanto indicato nel comma 8 dell'art 21 delle NTO del PI specificando inoltre se occorre o meno il parere favorevole della Giunta e se l'intervento proposto ha bisogno, per essere realizzato, di variante urbanistica ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.).

Relativamente alla necessità o meno di applicare quanto disposto dal comma 8 dell'art. 21 delle NTO del Piano degli Interventi ("Gli insediamenti di industrie insalubri di prima classe di cui all'art. 216 del T.U. delle

leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27/7/1934 n. 1265 e s.m.i. sono consentiti a condizione che siano previsti idonei impianti per la protezione degli inquinamenti previo parere favorevole della Giunta Comunale.”) si rimanda alle osservazioni presentate dal Comune di Cornedo Vicentino in merito all’iniziativa progettuale in esame, rese in data 22.02.2020.

QUADRO PROGETTUALE

2. *Verifica della congruità delle previsioni di aumento dei veicoli in ingresso con la disponibilità effettiva delle aree, ai fini di una gestione separata tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, considerando che nel corso del sopralluogo risultava già evidente uno stoccaggio tale di impedire adeguati spazi di manovra/movimentazione e non coerente con il lay-out sopra riportato; tale congruità va estesa anche nei confronti delle previsioni/prescrizioni del PRGRS.*

Si riporta in allegato la revisione dell’Elaborato 1 e del lay-out.

3. *Verifica degli spazi a disposizione anche per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti prodotti, considerata la previsione di aumento anche di questa tipologia.*

Si riporta in allegato la revisione dell’Elaborato 1 e del lay-out.

4. *La declassificazione a rifiuto non pericoloso dei serbatoi di carburante (CER 16 01 21*), così come proposta, non risulta accettabile, sia considerando che si tratta di una singola analisi, così come dal fatto che il certificato analitico non dà alcuna evidenza sulle modalità di campionamento né di identificazione di corrispondenza (si parla genericamente di materie plastiche).*

Si prende atto e si invia relazione tecnica aggiornata di conseguenza (Elaborato 1 rev.1).

5. *Definire che i fluidi del sistema di condizionamento, estratti con specifica attrezzatura in grado di aspirare il gas contenuto e di immetterlo in bombola dedicata, vengano gestiti come rifiuto da smaltire, utilizzando il codice CER 16 05 05 (gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04*).*

Si prende atto e si invia relazione tecnica aggiornata di conseguenza (Elaborato 1 rev.1).

6. *Prendere atto che la proposta di modificare il codice CER di attribuzione per alcuni rifiuti da smaltire (tappetini, moquette, sedili in poliuretano, fari) non è accoglibile, considerato che la motivazione, cioè una migliore collocazione presso gli impianti di recupero, contrasta con i criteri vigenti per la corretta attribuzione del CER di classificazione; a tal proposito si ricorda anche la possibile attribuzione del CER 160122.*

Si prende atto e si invia relazione tecnica aggiornata di conseguenza (Elaborato 1 rev.1).

7. *Effettuare, di concerto con l’amministrazione comunale, una valutazione urbanistico-progettuale, in modo da rivedere la proposta progettuale inserendola all’interno di un’area più ampia; tale maggior respiro progettuale permetterebbe, oltre ad un più razionale ampliamento dell’attività, anche di risolvere alcune criticità esistenti - e future in merito all’inserimento paesaggistico, ma anche al trattamento delle acque (quel bacino di accumulo e “fitodepurazione”..) ed alla separazione delle attività esistenti e di progetto ecc.; per la vasca di accumulo delle acque di seconda pioggia andrà inoltre verificata la conformità urbanistica.*

A seguito di primi incontri con l’autorità Comunale, la ditta procederà con nuovo progetto di ampliamento mediante richiesta di specifica autorizzazione. Dalle informazioni pervenute la tempistica per l’ottenimento dei pareri urbanistici potrebbe richiedere tempi nell’ordine dei 12-15 mesi, tempistiche che non permettono di inserire nel presente procedimento anche l’ampliamento previsto.

QUADRO AMBIENTALE

Caratterizzazione dell'impatto sull'ambiente idrico

8. *A seguito del sopralluogo è stato riscontrato l'inattività del biofiltro, peraltro inutile vista la tipologia di scarico, e si ritiene che la vasca dedicata debba essere svuotata e ripulita e utilizzata come vasca di sedimentazione o semplicemente di controllo delle acque. In ogni caso va mantenuta pulita e libera da sedimenti che potrebbero essere trascinati con le acque di seconda pioggia verso lo scarico.*

Si fa riferimento a quanto riportato all'Elaborato 4 rev.1.

9. *Considerato inoltre che il t. Sansugari (Valle Brunelli) è poco più di una vallecola con minime immissioni sorgentizie va concretamente valutata la possibilità di trasferire anche le acque di seconda pioggia in fognatura mantenendo la vasche di stoccaggio per una dilazione nel tempo delle immissioni in fognatura.*

Si fa riferimento a quanto riportato all'Elaborato 4 rev.1.

10. *Si richiede, altresì un'analisi più aggiornata dello scarico delle acque di seconda pioggia.*

Si fa riferimento a quanto riportato all'Elaborato 4 rev.1. Si precisa che le analisi riportate si riferiscono tutte all'anno 2019; l'ultima analisi si riferisce ad un campione prelevato a dicembre 2019. Data l'emergenza in corso (che perdura da fine febbraio 2020) non è stato possibile eseguire nuove analisi.

Caratterizzazione dell'impatto su suolo e sottosuolo

11. *Presentare una procedura di gestione delle pavimentazioni, al fine di mantenere un adeguato stato di integrità, comprensivo di risistemazione dell'area ove avviene la messa in sicurezza dei veicoli.*

Sia le aree interne che esterne della ditta risultano in buone condizioni di conservazione. L'area più sensibile risulta essere quella ove avviene la messa in sicurezza dei veicoli, di cui si riportano immagini in Figura 1.





Figura 1. Pavimentazione area messa in sicurezza

Tale area in particolare verrà ripulita e le zone più danneggiate verranno sistemate con l'integrazione della parte cementizia e giunti eventualmente erosi.

Al fine di garantire nel tempo la buona conservazione delle superfici, si propone il piano di mantenimento di Tabella 1.

Tabella 1. Piano controllo integrità pavimentazione

Attività	Frequenza	Azione da intraprendere
Ispezione visiva dell'integrità delle pavimentazioni esterne ed interne	Annuale	In caso di danno evidente, trattamento con resine epossidiche
Ispezione visiva dell'integrità dei giunti strutturali	Annuale	In caso di danno evidente, trattamento con sigillante elastomerico

12. Descrizione delle modalità/soluzioni/presidi attraverso cui impedire che la presenza dei pozzi perdenti possa rappresentare una potenziale fonte di veicolazione di contaminazioni.

La ditta dispone di un solo pozzo perdente, dedicato alle acque di dilavamento dei tetti; esso si trova a sud est dello stabile, in area verde fuori dal perimetro della ditta; si riporta in Figura 2 la posizione del pozzo in questione.




Figura 2. Posizione pozzo perdente

La parte sommitale del pozzo risulta in cemento e rialzata rispetto al piano campagna di circa 10 cm, come si evince dalla Figura 3.



Figura 3. Pozzo perdente

Pertanto, in considerazione della posizione del pozzo in area verde al di fuori del perimetro aziendale e della posizione rialzata del chiusino di accesso rispetto al piano campagna, si ritiene escluso il rischio di infiltrazione nello stesso di potenziali contaminazioni.

Caratterizzazione dell'impatto paesaggistico

13. Dettagliare con maggior dettaglio le specie floristiche da impiegare, loro dimensioni e caratteristiche vegetazionali, nonché densità e sesti di impianto e costi di realizzazione e di gestione per almeno i primi tre anni.

Si fa riferimento a quanto riportato nell'elaborato "Relazione tecnica delle opere a verde".

14. In considerazione inoltre della particolare ubicazione del sito (ambito pedecollinare, buona parte dell'area in proprietà è sita in zto "E") e delle limitazioni morfologiche e logistiche imposte alla attività nelle attuali condizioni e non risolte dal progetto in esame, si riprende quanto richiesto nel punto 7), circa la necessità di una riflessione urbanistico-progettuale per risolvere le criticità esistenti in merito all'inserimento paesaggistico.

Si propone di riassorbire la riqualificazione del sito aziendale e un più consono inserimento rispetto alle valenze agro-ecosistemiche dei luoghi nell'ambito del prossimo progetto di ampliamento, per il quale si provvederà a richiedere all'autorità competente specifica autorizzazione.

Caratterizzazione dell'impatto sulle risorse naturali ed agronomiche

15. Per le considerazioni esposte a riguardo della componente paesaggio si auspica una revisione progettuale che permetta da un lato di migliorare la funzionalità della nuova attività e dall'altro di sviluppare un approccio eco-sistemico più rispettoso dell'area nel suo complesso considerata.

Si propone di riassorbire la riqualificazione del sito aziendale e un più consono inserimento rispetto alle valenze agro-ecosistemiche dei luoghi nell'ambito del prossimo progetto di ampliamento, per il quale si provvederà a richiedere all'autorità competente specifica autorizzazione.

Caratterizzazione dell'impatto su flora e fauna

16. Riprendendo le valutazioni già evidenziate a livello di paesaggio e di risorse naturali ed ecosistemiche, si ritiene che una revisione progettuale nel senso sopra indicato, possa positivamente influire anche nei rapporti con flora e fauna locali e limitrofe.

Si propone di riassorbire la riqualificazione del sito aziendale e un più consono inserimento rispetto alle valenze agro-ecosistemiche dei luoghi nell'ambito del prossimo progetto di ampliamento, per il quale si provvederà a richiedere all'autorità competente specifica autorizzazione.

Caratterizzazione dell'impatto sulla salute dei lavoratori e delle persone

17. L'argomento non è stato considerato nella Valutazione di assoggettabilità a VIA e se ne chiede una specifica trattazione, ricordando, in particolare, gli obblighi relativi alla normativa antincendio.

Si include lo specifico allegato 5 all'Elaborato 1. La ditta segue quanto previsto dalla normativa sulla valutazione dei rischi per i lavoratori; si include la relativa documentazione (Documento valutazione dei rischi).

Per quanto riguarda gli obblighi relativi alla normativa antincendio, la pratica è seguita da tecnico incaricato e verrà consegnata entro il 10 maggio; l'avvenuto deposito della pratica verrà notificato con separata comunicazione.